

COMUNE DI LIMONE P. (CUNEO)

QUINDO

REGOLAMENTO COMUNALE

DI

POLIZIA RURALE



TITOLO I.

Del servizio di polizia rurale

ART. 1. — Il servizio di polizia rurale ha lo scopo di assicurare nel territorio del Comune, la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato e delle disposizioni emanate da Enti, Istituti ed Associazioni nell'interesse in genere dell'agricoltura.

ART. 2. — Il servizio di polizia rurale è diretto dal Sindaco e viene curato dagli organi municipali a ciò addetti, dagli agenti e funzionari di cui all'art. 221 del codice di procedura penale, dalla Polizia della Strada nell'ambito delle rispettive mansioni.

ART. 3. — Gli agenti delle società private, legalmente costituite, sono subordinati agli ordini del Sindaco e devono cooperare con gli agenti e funzionari per il regolare adempimento dei servizi di polizia rurale.

ART. 4. — Nel procedere alle operazioni di polizia giudiziaria, gli agenti e funzionari devono attenersi alle prescrizioni di cui all'art. 3 del R.D.L. 20 gennaio 1944, n. 45. All'infuori dei casi di flagrante e quasi flagrante reato, gli agenti e funzionari di polizia non possono penetrare nelle private abitazioni, senza essere muniti di mandato scritto rilasciato dalle Autorità competenti a norma di legge.

ART. 5. — Al Sindaco oltre ai poteri che ai sensi degli articoli 54 e 55 della Legge comunale e provinciale 3 marzo 1934,

n. 383 gli sono demandati per la tutela della sicurezza pubblica, spetta la facoltà di emettere nei casi di urgenza ordinanze per assicurare il pubblico transito sulle strade comunali e rurali ai sensi dell'art. 76 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, dell'art. 378 della legge stessa nonchè dell'art. 24 2° comma del Codice della Strada approvato con R. D. 8 dicembre 1933, numero 1740.

TITOLO II.

Norme relative al rispetto dei beni privati e dei beni comunali

CAPO I. — *Del passaggio sui fondi di proprietà privata e comunale.*

ART. 6. — E' proibito entrare o passare abusivamente senza necessità attraverso i fondi altrui anche se incolti e non muniti di recinti e ripari.

ART. 7. — Gli aventi diritto di passaggio sui fondi altrui per servitù legittimamente acquistata o per aver ottenuto temporaneamente il permesso dal proprietario, devono usare la massima cura affinchè non vengano danneggiati in special modo i raccolti pendenti nonchè le piante, le siepi, e qualunque altra cosa inerente ai fondi stessi.

ART. 8. — Il proprietario, in casi speciali, estende in iscritto il permesso temporaneo di passaggio sui propri fondi, affinchè chi fruisce dello stesso possa presentarlo ad ogni richiesta degli agenti di polizia rurale; solo nel caso che il proprietario consenziente sia costantemente presente sul posto, non occorre il permesso in iscritto.

ART. 9. — Il diritto di passaggio per i fondi altrui non deve eccedere la forma precisata dalla servitù legittimamente acquistata od il permesso ottenuto dal proprietario: non si dovrà, cioè, deviare dalla strada consueta o espressamente determinata, nè sarà lecito passare con bestiame o veicoli se il diritto di passaggio è concesso soltanto per i pedoni; così pure se il diritto di passaggio è esteso anche al bestiame, sia sciolto che aggiogato, questo non potrà essere fatto passare incustodito, nè si potrà, infine, ingombrare comunque il passaggio.

ART. 10. — L'esercizio della caccia e della pesca sui fondi altrui è regolato dall'articolo 842 del nuovo Codice Civile e dalle leggi speciali vigenti in materia.

ART. 11. — E' vietato il passaggio sui terreni comunali senza uno scopo plausibile. Comunque, chi avesse il diritto o il permesso di attraversare i terreni comunali, è tenuto ad osservare le norme per il passaggio sui terreni privati, dettate negli articoli precedenti.

CAPO II. — *Dei danni e dei pericoli di danno che possono derivare dall'esercizio di talune operazioni agricole.*

ART. 12. — Con richiamo all'art. 703 del Codice Penale e all'art. 57 della legge di P. S. non è permesso accendere stoppie, dobbi, cespugli lungo i cigli dei campi e sui margini delle strade, ecc. senza essersi prima assicurati che sia eliminato qualsiasi pericolo di incendio, sia nei raccolti che nelle case coloniche.

In nessun caso si possono accendere fuochi all'aperto se non a distanza tale che non possa creare pericolo per le case coloniche, stalle, fienili, pagliai e simili: comunque i fuochi dovranno essere costantemente custoditi da un numero sufficiente di persone idonee e non potranno essere abbandonati finchè non siano completamente spenti.

ART. 13. — Chi sparge delle esche avvelenate per la distru-

zione di insetti (p. es. grillotalpe) o di altri animali nocivi, e che possano essere di nocimento all'uomo o agli animali domestici, è in obbligo di affiggere all'entrata del fondo un cartello ben visibile, portante la scritta « Campo (o prato) avvelenato ».

ART. 14. — E' proibito di innaffiare per asperzione gli ortaggi con pozzo nero, con colaticcio, od acque luride od inquinate.

ART. 15. — Chiunque assume bestiame forestiero a soccida, deve informare l'Ufficio comunale, denunciando la specie e il numero dei capi che prende per l'accrescimento.

ART. 16. — Con richiamo alle disposizioni dell'art. 924 del nuovo Codice Civile, chi dovesse raccogliere sciami dei propri alveari sui fondi altrui, deve prima darne avviso al proprietario del fondo, ed è tenuto al risarcimento di eventuali danni alle colture ed alle piante.

X ART. 17. — E' vietato fare impianti di qualsiasi genere sui fondi e sugli spazi di proprietà del Comune. E' pure vietato il rinnovamento di siepi lungo i fondi privati ai confini con quelli comunali e con le strade pubbliche e vicinali, senza avere previamente avvisato il Sindaco.

ART. 18. — E' vietato tenere stillicidi e costruire o tenere latrine non conformi alle norme contenute nel regolamento locale d'igiene e sanità.

La costruzione e manutenzione delle concimaie è disciplinata dagli articoli 233-241 del Testo U. delle Leggi sanitarie, approvato con R. D. 27 luglio 1934, n. 1265, e dal Decreto 31 maggio 1932 (« Gazzetta Ufficiale » n. 137 del 15 giugno 1932).

Per il trasporto del letame e per lo spurgo dei pozzi neri dovranno essere osservate le disposizioni del Regolamento locale d'igiene.

Il letame potrà essere trasportato in qualunque ora del giorno purchè sia contenuto nei carri in modo da escludere ogni dispersione. Nelle ore diurne i carichi di letame percorrendo l'abitato devono essere coperti con tendoni.

I pozzi neri non potranno essere spurgati che nelle ore notturne, dopo la chiusura dei pubblici esercizi. Il trasporto del cessino attraverso l'abitato sarà pure effettuato nelle ore notturne ed in modo da evitare spandimento sulle strade.

CAPO III. — *Dell'appropriazione indebita dei prodotti.*

ART. 19. — Con richiamo all'art. 626, n. 3 del Codice Penale, è vietato, senza il consenso del conduttore, di racimolare, spigolare, rastrellare e raccattare sui fondi altrui, anche se spogliati interamente del raccolto. Se il permesso è stato rilasciato in iscritto, sarà da presentarsi ad ogni richiesta dagli agenti di P. S.

Salvo il caso che il conduttore del fondo sia consenziente e costantemente presente sul posto, non occorre il permesso in iscritto.

ART. 20. — I frutti caduti dalle piante, anche se su terreni confinanti con strade soggette al pubblico transito, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.

ART. 21. — Con richiamo alle disposizioni dell'articolo 924 del nuovo Codice Civile gli sciami scappati agli apicoltori potranno essere raccolti dal proprietario del fondo sul quale sono andati a poggiarsi soltanto quando il proprietario degli sciami non li abbia inseguiti entro due giorni, od abbia cessato durante due giorni di inseguirli.

ART. 22. — Con richiamo all'art. 703 del Codice Penale gli agenti di polizia, quando sorprendono in campagna persone che

abbiano con s'è strumenti agricoli, pollame, legna, frutta, cereali od altri prodotti della terra e che non siano in grado di giustificare la provenienza, devono operare il fermo e fare immediato rapporto all'Ufficio di polizia municipale, per l'eventuale denuncia del furto, sequestrando immediatamente quanto è ritenuto ingiustamente in possesso delle persone stesse.

ART. 23. — Con richiamo all'art. 708 del Codice Penale gli agenti incaricati dell'applicazione del Regolamento di polizia rurale, specialmente al tempo dei raccolti potranno fermare e perquisire chiunque di nottetempo, dando sospetto di furto, si trovi a vagare per le strade di campagna.

ART. 24. — Gli agenti, ove siano emanate le regole di vendemmia o di raccolto di certi prodotti, potranno chiedere a tutti coloro che vagano per le campagne fuori dell'orario di vendemmia o di raccolto prescritto dalle regole, giustificazione della loro presenza nelle campagne stesse.

ART. 25. — Gli agenti sorveglieranno la regolare distribuzione delle acque di irrigazione e denuncieranno chi abusivamente devierà solo in parte o tutta l'acqua dei fondi altrui e faranno rigorosamente rispettare gli orari istituiti dai consorzi di irrigazione.

TITOLO III.

Norme relative al pascolo

CAPO I. — *Del pascolo sui fondi privati e sui fondi comunali.*

ART. 26. — Nessuno può condurre animali, tanto propri che altri, a pascolare nei fondi altrui, in qualsiasi epoca e stagione dell'anno, senza essere munito di licenza scritta dal conduttore.

del fondo. La licenza dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli agenti di polizia rurale o della forza pubblica. Nel solo caso che il conduttore del fondo sia consenziente e costantemente presente sul posto, non occorre la licenza per iscritto (articolo 636 del Codice Penale).

ART. 27. — E' vietato condurre animali a pascolare nei fondi comunali, anche se concessi in uso alla generalità, se non in quei fondi, la cui destinazione a pascolo sia stata deliberata dal Consiglio Comunale e subordinatamente all'osservanza del relativo regolamento per il godimento degli usi civici e delle leggi forestali. Anche l'esercizio del pascolo sui fondi privati è soggetto all'osservanza delle leggi forestali.

ART. 28. — Con speciale deliberazione del Consiglio Comunale verranno determinate le norme per regolare il pascolo sui fondi privati soggetti a servitù di pascolo.

ART. 29. — Con richiamo all'art. 2052 del nuovo Codice Civile ed all'articolo 672 del Codice Penale è vietato di lasciare bestie al pascolo, sia sui fondi comunali come sui fondi privati, senza il necessario numero di custodi adulti e idonei, almeno uno ogni 30 capi di bestiame grosso e 50 di bestiame piccolo. Sono proibite le grida e gli atti che possono adombrare gli animali e mettere così in pericolo le persone.

ART. 30. — E' vietato il pascolo degli animali di qualunque specie lungo le strade, siano pubbliche che private e lungo i fossi delle medesime, sulle rampe di sostegno, sugli argini dei fiumi e torrenti.

ART. 31. — Il pascolo durante le ore di notte è permesso soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti fissi, tali da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare alle proprietà circostanti.

ART. 32. — Il pascolo caprino nei fondi comunali soggetti

672 = Omessa custodia e malgoverno di animali.
2052 = responsabile il proprietario degli animali.